

Il terzo settore allinea i limiti dei rendiconti

NO PROFIT

Uniformato il tetto di proventi entro il quale basta il rendiconto per cassa

L'iscrizione al nuovo Runts sospende l'efficacia di quella in precedenti registri

a cura di

Gabriele Sepio

Il correttivo al Codice del terzo settore varato in via definitiva giovedì dal Consiglio dei ministri (si veda il Sole 24 Ore di ieri) contiene alcune modifiche rispetto allo schema approvato in via preliminare lo scorso 21 marzo. Il testo definitivo, tuttavia, non soddisfa a pieno le aspettative della vigilia in merito alle richieste degli enti del Terzo settore.

Con riferimento alla disciplina fiscale, infatti, è stata espunta gran parte delle integrazioni originariamente proposte dal precedente esecutivo, frutto di una serrata elaborazione in questi mesi nei tavoli di confronto con gli enti non profit. A questo punto il Governo potrebbe valutare l'opportunità di introdurre le modifiche necessarie attraverso un diverso veicolo normativo, in conformità alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere consultivo.

Tra le richieste avanzate dai rappresentanti del Terzo settore, viene accolta quella di prorogare il termine per gli adeguamenti statutari, come già avvenuto per le imprese sociali. Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino al 3 agosto 2019 (e non più fino a febbraio) per valutare le modifiche statutarie necessarie a conformarsi alla nuova disciplina. Resta ferma la possibilità di

deliberare gli adeguamenti, nel termine così prorogato, con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria. Il correttivo specifica tuttavia che potranno essere adottate con questa modalità semplificata solo le modifiche volte a uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o a escludere l'applicazione di nuove disposizioni derogabili.

Diverse le novità sul versante degli adempimenti a carico degli enti non profit. Tenuto conto delle richieste avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il decreto correttivo interviene a coordinare gli obblighi contabili previsti ai fini civilistici e fiscali, uniformando il limite di proventi entro il quale è possibile redigere un semplice rendiconto per cassa (220mila euro). Chiarimenti anche sulle competenze dell'organo di controllo: al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice, la revi-

sione legale dei conti potrà essere affidata al medesimo organo di controllo interno, ma solo nel caso in cui tutti i suoi componenti siano revisori iscritti nell'apposito registro. Sempre sul fronte degli adempimenti, viene meno la proposta di innalzare a 220mila euro il limite di proventi previsto per l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dei compensi corrisposti ai membri dell'organo amministrativo e di controllo, ai dirigenti e agli associati. Obbligo che rimane quindi per tutti gli enti del Terzo settore con entrate superiori a 100 mila euro.

Recependo le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, il correttivo fornisce infine alcuni chiarimenti in merito al coordinamento tra il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e gli attuali registri delle persone giuridiche, istituiti presso Regioni e Prefetture, risolvendo i dubbi sollevati dalla precedente formulazione. Le associazioni e le fondazioni già riconosciute come persone giuridiche (ai sensi del Dpr 361/2000) potranno richiedere l'iscrizione al Runts ai sensi dell'articolo 22 del Cts, il quale prevede per gli enti del Terzo settore una procedura semplificata per il riconoscimento della personalità giuridica (contestualmente all'iscrizione al Registro, previa verifica del notaio sulla sussistenza dei relativi requisiti). Nella versione definitiva, il correttivo chiarisce che l'iscrizione al Runts sospende l'efficacia di quella nei precedenti registri regionali/prefettizi e di tale nuova iscrizione dovrà essere data comunicazione alla Prefettura, Regione o Provincia autonoma competente. L'iscrizione originaria nei registri delle persone giuridiche tornerà nuovamente in vita laddove l'ente dovesse essere successivamente cancellato dal Runts (ad esempio, in caso di cancellazione volontaria o di sopravvenuta perdita dei requisiti).

LE NOVITÀ

1. Adeguamento statuti

Onlus, Odv e associazioni di promozione sociale potranno modificare i propri statuti entro il 3 agosto 2019 (anziché entro febbraio). Resta la possibilità di deliberare tali modifiche con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. Il decreto regola i casi di approvazione semplificata

2. Adempimenti contabili

Gli enti con entrate inferiori a 220mila euro possono redigere il bilancio nella forma di un semplice rendiconto «per cassa». Chiarite le modalità di rendicontazione delle eventuali attività "diverse" svolte dagli enti, il cui carattere secondario e strumentale dovrà essere documentato nella relazione di missione

Vincoli costi-ricavi senza tolleranza

FISCO

Salta la soglia del 10% di scostamento per lo status di ente non commerciale

Qualche novità anche per le misure fiscali in parte rivisitate rispetto alla versione del correttivo approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Alcune integrazioni non adottate potrebbero però trovare spazio in successivi interventi normativi.

Viene ripristinata, per le organizzazioni di volontariato, l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell'attività, che era prevista fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 8 della legge 266/1991. L'esenzione sarà reintrodotta a seguito della pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale. Attenzione, quindi, agli atti stipulati tra il 1° gennaio 2018 e l'entrata in vigore del decreto ai quali si applicherà l'imposta di registro in misura fissa, salvo che per gli adeguamenti (comunque esenti per tutti gli enti che entreranno nel terzo settore) e i contratti posti in essere dall'ente (soggetti all'imposizione in misura proporzionale).

Con riferimento al regime fiscale degli enti del terzo settore salta l'in-

serimento della soglia del 10% che avrebbe consentito maggiore tolleranza anche in presenza di scostamenti lievi nel rapporto tra costi e ricavi ai fini del mantenimento dello status di ente non commerciale.

La perdita del predetto status fa scattare l'applicazione dei meccanismi di tassazione ordinaria previsti per il reddito d'impresa a far tempo, come precisato nel correttivo, dal medesimo periodo di imposta in cui si verifica tale presupposto. Viene meno, rispetto alla versione adottata in via preliminare, anche la proposta di reinserire gli enti associativi assistenziali all'interno dell'articolo 148 Tuir, con impossibilità di beneficiare della decommercializzazione delle prestazioni rese agli iscritti a fronte di corrispettivi specifici.

Sul fronte della finanza sociale viene eliminato il richiamo al decreto attuativo inizialmente previsto per l'operatività delle piattaforme di social lending, che potranno, dunque, già operare a far tempo dall'entrata in vigore del correttivo. Per i titoli di solidarietà invece occorrerà attendere ancora, dal momento che il correttivo subordina il via libera degli strumenti di finanza sociale all'autorizzazione della Commissione europea e alla emanazione di uno specifico decreto attuativo. Espunta anche la proposta di estendere i titoli alle imprese sociali e alle cooperative sociali.